

REGOLAMENTO (CEE) N. 1737/88 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 1988

riguardante l'allegato XXIII del regolamento (CEE) n. 4136/86 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4136/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ⁽¹⁾, come modificato dal regolamento (CEE) n. 768/88 ⁽²⁾, in particolare il suo allegato XXIII, articolo 2,

considerando che l'allegato XXIII, articolo 2 del suddetto regolamento prevede che la ripartizione tra Stati membri dei limiti quantitativi comunitari specifici per le importazioni in traffico di perfezionamento passivo per gli anni dal 1987 al 1991 è fissata secondo la procedura prevista all'articolo 15;

considerando che è opportuno fissare per il 1988 la ripartizione tra Stati membri di questi limiti quantitativi in materia di traffico di perfezionamento passivo economico;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La ripartizione tra Stati membri dei limiti quantitativi comunitari in materia di traffico di perfezionamento passivo di cui alla tabella dell'allegato XXIII del regolamento (CEE) n. 4136/86 è fissata per il 1988 nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1988.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1986, pag. 42.

⁽²⁾ GU n. L 84 del 29. 3. 1988, pag. 1.